

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

Aosta, lì _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 14 febbraio 2020

In Aosta, il giorno quattordici (14) del mese di febbraio dell'anno duemilaventi con inizio alle ore otto e undici minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Mauro BACCEGA
Luigi BERTSCHY
Chantal CERTAN
Albert CHATRIAN

Si fa menzione che le funzioni di Assessore al turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali e di Assessore alle opere pubbliche, territorio e edilizia residenziale pubblica sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA, _____

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **70** OGGETTO :

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO E DEL BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE PER IL TRIENNIO 2020/2022 E DELLE CONNESSE DISPOSIZIONI APPLICATIVE.

LA GIUNTA REGIONALE

richiamate le leggi regionali 11 febbraio 2020 n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022). Modificazioni al leggi regionali) e n. 2 (Bilancio di previsione finanziario della Regione autonoma Valle d'Aosta per il triennio 2020/2022);

richiamato il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e, in particolare:

- l'articolo 39 (Il sistema di bilancio delle Regioni) in cui:
 - al comma 10 si dispone che, contestualmente all'approvazione della legge di bilancio la Giunta regionale approvi, per ciascun esercizio, la ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati e che tale ripartizione costituisca il documento tecnico di accompagnamento al bilancio, prevedendo inoltre, che l'ordinamento contabile disciplini le modalità con cui, contestualmente all'approvazione del documento tecnico di accompagnamento, la Giunta o il Segretario generale, con il bilancio finanziario gestionale, provvedano, per ciascun esercizio, a ripartire le categorie e i macroaggregati in capitoli ai fini della gestione e rendicontazione, e ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi e i progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione delle spese;
 - al comma 12 si prevede che al documento tecnico di accompagnamento al bilancio siano allegati i documenti previsti dall'articolo 11 (Schemi di bilancio), comma 7, ovvero:
 - il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, distinguendo le entrate ricorrenti e non ricorrenti, secondo lo schema di cui all'allegato 12/1 del D.lgs. 118/2011;
 - il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, distinguendo le spese ricorrenti e non ricorrenti, secondo lo schema di cui all'allegato 12/7 del D.lgs. 118/2011;
- l'articolo 48 (Fondi di riserva) che disciplina l'utilizzo del Fondo di riserva per le spese obbligatorie, del Fondo di riserva per le spese impreviste e del Fondo di riserva di cassa;
- l'articolo 51 (Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento del bilancio e del bilancio gestionale) in cui:
 - al comma 2, si stabiliscono le tipologie di variazioni del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio di previsione che nel corso dell'anno la Giunta autorizza con provvedimento amministrativo;
 - al comma 3, si prevede che l'ordinamento contabile regionale disciplini le modalità con cui la Giunta regionale o il Segretario generale, con provvedimento amministrativo, autorizzano le variazioni del bilancio

gestionale che non sono di competenza dei dirigenti e del responsabile finanziario;

- al comma 4, si definiscono le variazioni che possono essere adottate dai dirigenti responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, dal responsabile finanziario della regione;

- l'allegato 4/1 (Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio) che, al punto 9.2 (La procedura di approvazione del bilancio di previsione delle regioni), prevede che il Documento tecnico di accompagnamento sia approvato dalla Giunta regionale contestualmente all'approvazione del bilancio da parte del Consiglio regionale e che, contestualmente all'approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, la Giunta regionale approvi la ripartizione delle categorie e dei macroaggregati in capitoli raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio, che costituisce il bilancio finanziario gestionale, intendendo per "contestualmente" la prima seduta della Giunta regionale successiva all'approvazione del bilancio da parte del Consiglio regionale;

richiamata la legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), per quanto applicabile;

richiamata la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), e, in particolare, l'articolo 24:

- comma 1, in cui si dispone che gli organi di direzione politico-amministrativa assegnino a ciascuna struttura dirigenziale specifiche quote di bilancio nel rispetto dei tempi e delle modalità stabilite dalla disciplina vigente in materia di contabilità pubblica;
- comma 2, che stabilisce che compete ai dirigenti il potere di spesa sulle quote di bilancio assegnate dall'organo di direzione politico-amministrativa alla struttura organizzativa cui gli stessi sono preposti;

richiamata la legge regionale 30 dicembre 2019, n. 20 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020), e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, ove si prevede che la decorrenza degli effetti della riorganizzazione delle strutture organizzative della Giunta regionale, approvata con deliberazione n. 1729 del 6 dicembre 2019, è posticipata non oltre il 1° maggio 2020;

dato atto che ad oggi non è ancora stata stabilita la nuova data di decorrenza della riorganizzazione approvata con DGR 1729/2019 e che, in ogni caso, la stessa dovrà essere successiva all'approvazione delle operazioni di riaccertamento ordinario in corso di svolgimento da parte delle attuali strutture dirigenziali e da concludersi entro il 31 marzo 2020;

ritenuto, pertanto, opportuno, al fine di permettere il normale svolgimento dell'attività amministrativa, attribuire le quote di bilancio alle strutture dirigenziali previste dalla struttura organizzativa attuale, approvata con DGR 294/2019;

verificato che, durante l'esercizio provvisorio di cui alla l.r. 20/2019, sono stati adottati atti di variazione agli stanziamenti della competenza 2020 che hanno in alcuni casi reso necessaria anche la creazione di nuovi capitoli i cui effetti devono essere ricompresi nel bilancio finanziario gestionale in approvazione al fine di mantenere la linearità della gestione contabile;

ritenuto di procedere, secondo quanto disposto dal d.lgs. 118/2011, all'articolo 39, comma 10, all'approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022, assegnando alle strutture dirigenziali, come sopra individuate, le risorse finanziarie e le disponibilità di cassa per fare fronte ai pagamenti che le stesse dovranno sostenere in relazione alle funzioni loro attribuite;

ritenuto, inoltre, necessario disciplinare le modalità con le quali vengono effettuate le variazioni del bilancio gestionale e i prelievi dai fondi di riserva ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 2/2020;

rammentato che la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare anche le seguenti tipologie di variazione:

- articolo 9 comma 13, l.r. 1/2020: rimodulazione per l'anno 2020, in deroga alla l.r. 48/1995, nell'ambito del medesimo Programma e solo in caso di motivata necessità ed urgenza, mediante variazioni approvate ai sensi dell'articolo 51 del d.lgs. 118/2011, delle risorse finanziarie destinate agli interventi in materia di finanza locale;
- articolo 15 comma 6, l.r. 1/2020: variazioni di bilancio tra i Programmi 13.01 e 13.02 conseguenti all'entrata in vigore delle disposizioni in materia di specialistica ambulatoriale di cui agli articoli 15 e 16 e relativi allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502);
- articolo 19 comma 22, l.r. 1/2020: variazioni compensative tra i titoli degli stanziamenti di entrata e tra quelli di spesa, di competenza e di cassa, relativi a Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale, nei limiti degli stanziamenti autorizzati dal medesimo articolo e, ove sia previsto il cofinanziamento regionale, variazioni agli stanziamenti dei capitoli di spesa finanziati da risorse regionali, in linea con il principio contabile applicato della contabilità finanziaria che estende la natura vincolata dei trasferimenti UE alle risorse destinate al cofinanziamento nazionale, ancorché derivanti da entrate proprie dell'ente;
- articolo 7, comma 6 della legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2019/2021): in fase di prima applicazione della disaggregazione delle spese di personale, ivi incluso quello scolastico, in Missioni e Programmi prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, variazioni compensative tra le dotazioni delle Missioni e dei Programmi riguardanti le spese per il personale ricomprese nei macroaggregati 101 – Redditi da lavoro dipendente, 102 – Imposte e tasse a carico dell'ente, 109 – Rimborsi e poste correttive delle entrate, 110 – Altre spese correnti e 104 - Trasferimenti correnti, che si rendessero necessarie nel corso della gestione;

visto il parere favorevole rilasciato, per quanto di competenza, dal dirigente della Struttura programmazione e bilanci, dal dirigente della Struttura finanze e tributi e dal dirigente della Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico-patrimoniale, dell'Assessorato finanze, attività produttive e artigianato, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 sulla legittimità della presente proposta di deliberazione;

su proposta dell'Assessore alle finanze, attività produttive e artigianato, Renzo Testolin;

Ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare il documento tecnico di accompagnamento al bilancio per il triennio 2020/2022, allegato alla presente, nell'ambito del quale, per ciascun esercizio, è individuata la ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie ed in macroaggregati e i relativi allegati:
 - a) prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, distinguendo le entrate ricorrenti e non ricorrenti, secondo lo schema di cui all'allegato 12/1 del d.lgs. 118/2011;
 - b) prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, distinguendo le spese ricorrenti e non ricorrenti, secondo lo schema di cui all'allegato 12/7 del d.lgs. 118/2011;
2. di approvare il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022, allegato alla presente deliberazione, con il quale, per ciascun esercizio finanziario, le quote di competenza, di cassa e in conto residui, previste nel bilancio di previsione per il triennio 2020/2022 vengono ripartite in capitoli ai fini della gestione e vengono assegnate alle strutture di cui alla DGR 294/2019, tenuto conto anche delle variazioni approvate durante l'esercizio provvisorio;
3. di stabilire, per quanto concerne la gestione delle risorse finanziarie, che i dirigenti:
 - a) debbano in ogni caso attivarsi al fine della riscossione delle entrate a loro assegnate sia in conto competenza, sia in conto residui;
 - b) attivino le azioni necessarie ad assicurare il contenimento della spesa di propria competenza entro i limiti delle risorse loro assegnate per ciascun intervento;
 - c) attivino le azioni necessarie a pianificare i pagamenti di propria competenza verificando preventivamente che il loro programma sia compatibile con le quote di bilancio assegnate e con la cassa attribuita ai capitoli di spesa, tenendo conto anche dei residui passivi collegati ai medesimi;
 - d) in caso di esaurimento della capienza di cassa dei capitoli loro assegnati, possano richiedere ulteriori assegnazioni attingendo dal fondo di riserva di cassa solo dopo aver verificato l'insussistenza di ulteriori disponibilità nell'ambito delle risorse assegnate ai dirigenti del medesimo Dipartimento e/o Macrostruttura;
4. di stabilire, per quanto concerne le procedure di gestione delle entrate e delle spese, che:
 - a) la registrazione contabile, quando si realizzano maggiori entrate rispetto agli stanziamenti all'atto della riscossione, possa essere effettuata d'ufficio dalla Struttura Finanze e tributi negli appositi capitoli di pertinenza, già esistenti o nuovi, su richiesta dei dirigenti interessati;
 - b) nell'ambito delle partite di giro e delle contabilità speciali, prima di effettuare le liquidazioni occorra, di norma, procedere all'introito delle entrate collegate;
 - c) per poter procedere all'adozione degli atti relativi ad impegni di spesa concernenti fondi a destinazione vincolata, comprese le partite di giro e le contabilità speciali, debba preventivamente e/o contestualmente essere effettuato il corrispondente

accertamento annuale o pluriennale nella parte entrata del bilancio i cui estremi (numero e data) dovranno in ogni caso essere sempre richiamati negli atti al fine di garantire la copertura finanziaria dei collegati impegni di spesa;

- d) negli atti che dispongono accertamenti siano indicati il codice del soggetto debitore e il V livello di cui al piano dei conti finanziario allegato al d.lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
 - e) negli atti che dispongono impegni di spesa siano indicati il codice del soggetto creditore, il V livello di cui al piano dei conti finanziario allegato al d.lgs. 118/2011 e l'anno di scadenza dell'obbligazione. In aggiunta, nel caso di impegni pluriennali, dovrà essere indicato un cronoprogramma in cui, per ciascun anno, siano evidenziati gli importi delle obbligazioni passive che risultano esigibili;
 - f) la copertura finanziaria della spese di investimento, ai sensi dei punti 5.3.3 e 5.3.5 e 5.3.6 dell'allegato 4.2 del d.lgs. 118/2011 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria) è indicata nell'apposito prospetto della nota integrativa al bilancio di previsione;
 - g) ai sensi dell'articolo 19, comma 7, della l.r. 30/2009, al fine di ottimizzare la gestione di cassa, i trasferimenti in via continuativa previsti da leggi regionali a soggetti diversi siano effettuati tenuto conto della situazione di cassa della Regione e della dinamica dei fabbisogni finanziari dei predetti soggetti;
5. di stabilire, per quanto concerne le variazioni al bilancio, che:
- a) le variazioni per l'iscrizione di entrate a destinazione vincolata possano essere effettuate nel bilancio pluriennale, tenendo conto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria individuato dal d.lgs. 118/2011, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza;
 - b) ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.lgs. 118/2011, le variazioni relative ai prelievi dal Fondo di riserva di cassa vengano effettuate con provvedimento del dirigente della struttura Gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico-patrimoniale;
 - c) ai sensi dell'articolo 48, comma 3, del d.lgs. 118/2011, le variazioni relative ai prelievi dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie (sia in conto competenza che di cassa), vengano effettuate con provvedimento del dirigente della struttura Programmazione e bilanci, precisando che lo stesso è autorizzato anche ad effettuare il prelievo per incrementare lo stanziamento di capitoli di nuova istituzione non inseriti nell'allegato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) della L.R. 2/2020, previa verifica dell'obbligatorietà della spesa da effettuare;
 - d) ai sensi dell'articolo 51, comma 2, del d.lgs. 118/2011 vengano effettuate dalla Giunta regionale:
 - l'istituzione di nuove tipologie in bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;
 - le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le

- variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;
- le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione;
 - le variazioni compensative tra le dotazioni di cassa delle missioni e dei programmi di diverse missioni e le variazioni per le maggiori iscrizioni di sola cassa;
 - le variazioni riguardanti il fondo pluriennale di cui all'articolo 3, comma 4, del d.lgs. 118/2011 (Riaccertamento ordinario dei residui);
 - le variazioni riguardanti l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 48, comma 1, lettera b), del d.lgs. 118/2011;
 - le variazioni necessarie per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti;
- e) ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del d.lgs. 118/2011 siano disposte dalla Giunta regionale:
- le variazioni in conto competenza e, se contestuali, di cassa compensative tra capitoli di spesa appartenenti a diversi macroaggregati all'interno dello stesso programma e dello stesso titolo;
 - le variazioni compensative tra capitoli di entrata appartenenti a diverse categorie all'interno della stessa tipologia sia in conto competenza che di cassa;
 - le variazioni dei macroaggregati, delle categorie e dei relativi capitoli in applicazione di variazioni disposte con legge riguardanti missioni e programmi (per la parte spesa), titoli e tipologie (per la parte entrata);
- f) ai sensi dell'articolo 51 comma 4 del d.lgs. 118/2011, siano disposte dal dirigente della struttura responsabile della spesa e/o dell'entrata, previo invio alla struttura Finanze e tributi e alla struttura Programmazione e bilanci per la verifica di regolarità contabile di propria competenza, l'eventuale creazione dei nuovi capitoli e la prenotazione della variazione:
- le variazioni compensative tra capitoli di entrata della medesima categoria e tra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato (sia in conto competenza che di cassa), anche per i casi in cui sia necessaria l'istituzione di nuovi capitoli;
 - le variazioni compensative anche tra capitoli dei macroaggregati "trasferimenti correnti", "contributi agli investimenti" e "trasferimenti in conto capitale" (sia in conto competenza che di cassa);
 - le variazioni concernenti le partite di giro e le operazioni per conto terzi (sia in conto competenza che di cassa);
 - le variazioni riguardanti il Fondo pluriennale vincolato, ad esclusione di quelle previste con il riaccertamento ordinario;
- g) ai sensi dell'articolo 7, comma 6 della l.r. 12/2018 per il triennio 2019/2021 siano disposte dalla Giunta regionale le variazioni compensative tra le dotazioni delle Missioni e dei Programmi riguardanti le spese per il personale ricomprese nei macro-aggregati 101, 102, 104, 109 e 110;
- h) ai sensi dell'articolo 9 comma 13, della l.r. 1/2020 per l'anno 2020, in deroga alla L.R. 48/1995, siano disposte dalla Giunta regionale le variazioni compensative tra le risorse finanziarie destinate agli interventi in materia di finanza locale, nell'ambito del medesimo Programma, in caso di motivata necessità ed urgenza mediante variazioni approvate ai sensi dell'articolo 51 del d.lgs. 118/2011;

- i) ai sensi dell'articolo 15 comma 6, della l.r. 1/2020 per il triennio 2020/2022, siano disposte dalla Giunta regionale le variazioni compensative tra i capitoli di spesa dei Programmi 13.01 e 13.02 conseguenti all'entrata in vigore delle disposizioni in materia di specialistica ambulatoriale di cui agli articoli 15 e 16 e relativi allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502);
 - j) ai sensi dell'articolo 19 comma 22, della l.r. 1/2020 per il triennio 2020/2022, relativamente ai Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale, siano disposte dalla Giunta regionale le variazioni compensative tra i titoli degli stanziamenti di entrata e tra quelli di spesa, di competenza e di cassa nei limiti degli stanziamenti previsti dal medesimo articolo;
 - k) siano disposti dalla Giunta regionale, con preventivo assenso del dirigente titolare del fondo, i prelievi dal Fondo contenzioso e dal Fondo perdite società partecipate;
 - l) siano disposte dal dirigente della struttura responsabile della spesa e/o dell'entrata, previo invio alla Struttura finanze e tributi e alla Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico-patrimoniale per la verifica di regolarità contabile di propria competenza e la prenotazione della variazione, le variazioni di sola cassa per l'iscrizione di maggiori risorse, le variazioni compensative tra capitoli di entrata della medesima tipologia e tra capitoli di spesa del medesimo programma e titolo;
 - m) siano disposte dalla Giunta regionale le variazioni in diminuzione degli stanziamenti collegati alle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 44 della l.r. 1/2020 e la nuova destinazione delle risorse;
6. di autorizzare le strutture competenti del Dipartimento bilancio, finanze, patrimonio e società partecipate ad istituire d'ufficio i capitoli necessari alla sola gestione dei residui attivi, passivi e perenti che non trovano corrispondenza nel bilancio di gestione 2020/2022 e ad apportare le modifiche delle denominazioni dei capitoli, ove necessarie per la miglior identificazione delle tipologie di entrata e di spesa in coerenza con il piano dei conti finanziario allegato al d.lgs. 118/2011;
7. di stabilire che le deliberazioni, proposte dal Dipartimento personale e organizzazione, che dispongono modifiche organizzative attraverso l'istituzione o la soppressione di strutture organizzative dirigenziali permanenti, temporanee o di progetto, o la modificazione delle loro competenze, definiscano contestualmente l'assegnazione delle relative risorse finanziarie o, in alternativa, subordinino la loro decorrenza temporale all'avvenuto adeguamento del bilancio finanziario gestionale in accordo con le strutture competenti dell'Assessorato finanze, attività produttive e artigianato;
8. di stabilire che le modifiche degli interventi ricompresi nella programmazione triennale dei lavori pubblici o l'aggiornamento delle schede relative ai singoli lavori, nel rispetto delle regole di gestione del piano stesso approvate dal Consiglio, possano essere disposte esclusivamente dalla Giunta regionale su proposta del Dirigente della Struttura Stazione unica appaltante e programmazione dei lavori pubblici contestualmente alle collegate variazioni ai documenti contabili.

§